

Roma, 15 marzo 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_10

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **La riforma fiscale non supera i dubbi sulla residenza ai fini successori**

L’attuale fase di implementazione della riforma fiscale attraverso l’emanazione di vari decreti legislativi ripropone il tema, a oggi ancora controverso, circa l’identificazione della nozione di residenza da applicare all’imposta sulle successioni e donazioni. Infatti, mentre sul fronte IRPEF l’art. 1 del DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209, in attuazione delle previsioni contenute nella legge delega (art. 3 della L. 9 agosto 2023 n. 111), è intervenuto in maniera significativa sulla definizione di residenza fiscale *ex art. 2 del TUIR*, in materia di imposta sulle successioni la riforma appare connotata da intenti di modifica meno pervasivi. L’art. 10 comma 1 della legge delega, infatti, attribuisce al legislatore la potestà di modificare il tributo successorio secondo le seguenti linee guida: - tramite una “razionalizzazione” della disciplina, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile (lett. a); - mediante la previsione di un sistema di autoliquidazione dell’imposta (lett. b). Dal testo di legge delega, così come dai documenti di accompagnamento e dai correlati dossier, non emergono indicazioni che facciano presagire un intervento sulla nozione di residenza, che è caposaldo del tributo, posto che per coloro che risultavano residenti alla data del decesso si applica il principio di tassazione mondiale, mentre nel caso di *de cuius* residenti all’estero la tassazione italiana opera solamente sui beni “esistenti” nel nostro territorio, tenuto conto dell’elencazione prevista dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 346/90. Ove quindi il futuro decreto di riordino del tributo successorio non dovesse, come sembra, intervenire sul punto, permarrrebbe l’incertezza sul significato da attribuire all’espressione “residente”. La tematica continua a non essere oggetto di specifiche riflessioni da parte dell’Amministrazione finanziaria: infatti, anche alla luce delle recenti risposte a interpello aventi a oggetto la debenza del tributo successorio, ovvero dell’imposta sulle donazioni, in applicazione dei principi sulla territorialità (si veda, da ultimo, la risposta a interpello 12 gennaio 2024 n. 7), si opera un costante e generico riferimento alla residenza, senza connotarla in alcun modo. Occorre evidenziare che la normativa civilistica non pare essere di ausilio all’interpretazione tributaria, atteso l’utilizzo di termini non sovrapponibili: in base all’art. 456 c.c. la successione si apre nel “luogo dell’ultimo domicilio” del defunto, mentre l’art. 21 del Regolamento (Ue) 4 luglio 2012 n. 650, che disciplina in ambito comunitario le successioni internazionali e il certificato successorio, stabilisce quale regola base che la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria “residenza abituale” al momento della morte. Scartando l’ipotesi di estendere al DLgs. 346/90 le regole sulla residenza fiscale contenute nel TUIR (non vi sono infatti rimandi né appigli di carattere logico-giuridico a sostegno di una siffatta tesi),

permangono quindi due filoni di pensiero: - in base a una interpretazione di stampo sostanzialistico, occorrerebbe riferirsi alla residenza intesa, ai sensi dell'art. 43 comma 2 c.c., come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale; - in base a una differente lettura del dato normativo, andrebbe fatto riferimento alle (sole) risultanze anagrafiche. Le suddette due tesi trovano sintesi nel pensiero di chi, partendo dalla constatazione che residenza anagrafica e dimora abituale devono di norma coincidere, ritiene che si debba fare riferimento al dato anagrafico, che potrà però essere superato laddove si dimostri che la dimora abituale non sia collocata nel medesimo luogo. Esemplificando, in base a tale ultima lettura, potrebbe essere interesse degli eredi provare la collocazione all'estero della dimora abituale del de cuius, pur essendo il dato anagrafico riferito a un Comune italiano: specularmente, l'Amministrazione finanziaria potrebbe provare che, pur in presenza di una cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, il de cuius mostrava una permanenza stabile in Italia all'epoca del decesso. Da ultimo, la difficoltà interpretativa scaturita dal dato di legge va ulteriormente rielaborata in presenza delle poche (attualmente sette) Convenzioni in materia di successioni stipulate dal nostro Paese. In alcune di esse si fa infatti riferimento, definendolo, al "domicilio", mentre in altre viene operato un espresso rimando alla nozione civilistica di domicilio presente nell'ordinamento di ciascun Paese.

Fonte: Gabriele Giardina, *"La riforma fiscale non supera i dubbi sulla residenza ai fini successori"*, Eutekne del 15 marzo 2024

➤ **Antiriciclaggio, le Sos rivelate e poi pubblicate minano il sistema**

Chi può utilizzare le Sos (segnalazioni di operazioni sospette), con quali modalità e con quali conseguenze per eventuali accessi e utilizzi non consentiti? L'articolo 35 del Dlgs 231/2007 (decreto antiriciclaggio) impone ai soggetti obbligati di segnalare all'Uif, senza ritardo, ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il corretto adempimento può consentire di intercettare tempestivamente l'immissione nel sistema finanziario di fondi di provenienza illecita innescando i controlli per verificare la fondatezza del sospetto. A fronte del coinvolgimento nell'attività di prevenzione di diversi soggetti, la legge valorizza la collaborazione - soprattutto allo scopo di evitare inutili sprechi di risorse da duplicazione di compiti e funzioni - imponendo però di tutelare la riservatezza del segnalante. L'Uif una volta ricevute le segnalazioni ne effettua l'analisi con tracciamento dell'operatore addetto alla pratica. Stretta è la collaborazione con le autorità di vigilanza e con la Dna. Alle prime l'Uif trasmette le violazioni degli obblighi antiriciclaggio, alla seconda assicura la tempestiva trasmissione delle informazioni e delle analisi per il tramite del Nucleo Speciale di Polizia valutaria della Gdf ovvero, per le segnalazioni di criminalità organizzata, per il tramite della Dia. La Dna stipula con la Uif, la Gdf e la Dia protocolli tecnici per lo scambio di informazioni, assicurando il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici necessari per la verifica della attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza del segnalante. Inoltre, la Uif assicura l'analisi dei flussi finanziari dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali richieste dalla Dna e antiterrorismo. Il cerchio si chiude con il "flusso di ritorno", la comunicazione dell'Uif al segnalante direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, degli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Dna e dal Nucleo speciale di polizia valutaria. L'intero sistema di trasmissione è presidiato da misure per la riservatezza e l'anonimato del segnalante. Così, i soggetti obbligati e gli ordini professionali che ricevono le segnalazioni dai propri iscritti sono obbligati ad adottare misure volte ad assicurare la massima

riservatezza dell'identità dei segnalanti (articolo 38, commi 1 e 2). La segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante (articolo 36, comma 6, e articolo 37, commi 2 e 3) e gli organi investigativi devono omettere, nelle denunce trasmesse all'autorità giudiziaria, l'identità delle persone fisiche e degli obbligati che hanno inviato la segnalazione (articolo 38, comma 4). La stessa l'autorità giudiziaria può richiedere l'identità del segnalante solo con decreto motivato, quando indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede (articolo 38, comma 3). La violazione del divieto di divulgare la Sos, può anche integrare gli estremi dell'illecito penale. In particolare (articolo 39, comma 1, Dlgs231/2007) c'è il divieto per "chiunque" ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif o dell'esistenza o probabilità di indagini. Anche il flusso di ritorno è sottoposto allo stesso divieto. In questi casi, la violazione del divieto di comunicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5mila euro a 30mila euro (articolo 55, comma 4, Dlgs231/2007). Vale la pena osservare che soggetto attivo del reato non è necessariamente chi ha effettuato la segnalazione ma chiunque, a diverso titolo, sia a conoscenza dell'operazione. Infine, sempre la normativa vigente (articolo 38 3 bis) prevede un'ulteriore ipotesi di reato per chiunque riveli l'identità del segnalante, reato punito con la reclusione da due a sei anni specificando che la stessa pena si deve applicare anche chi riveli indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalla Uif o il contenuto, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante. Qualora "chiunque" senza essere autorizzato dalla legge utilizza le sos o le informazioni contenute nelle Sos e le rivela ad altri o le pubblica commette reato. Reato che mina il principio cardine della collaborazione attiva dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio che qualora vedessero rilevata a terzi o addirittura pubblicata la Sos potrebbero temere per l'incolumità lavorativa, sociale fino ad arrivare alla decisione di non segnalare più.

Fonte: Valerio Vallefucio, *"Antiriciclaggio, le Sos rivelate e poi pubblicate minano il sistema"*, Il Sole 24 Ore del 15 marzo 2024

➤ **Pignoramenti presso terzi inefficaci dopo dieci anni**

Più spazio e più garanzie per i terzi nel procedimento di pignoramento presso terzi. Per l'attuazione del Pnrr, l'articolo 25 del decreto legge 19 del 2024 (in vigore dal 2 marzo e ora presentato alla Camera per la conversione in legge) introduce disposizioni volte a evitare che le somme pignorate presso terzi restino vincolate indefinitamente e a semplificare le procedure. Il pignoramento dei crediti, che consente al creditore di un debitore inadempiente di farsi assegnare le somme che costui dovrebbe ricevere dai suoi creditori, coinvolge spesso le amministrazioni pubbliche, ma non solo. Il terzo pignorato è talvolta il datore di lavoro al quale viene intimato di custodire delle somme che dovrebbero essere corrisposte al lavoratore ma che invece vengono vincolate per adempiere a un debito da lui non onorato. Ma può anche essere un soggetto tenuto a sua volta a corrispondere somme ad altro titolo. Nel procedimento esecutivo sono parti il creditore e il debitore del rapporto cristallizzato nel titolo esecutivo; non vi partecipa il debitore del debitore, al quale si notifica l'ingiunzione a non disporre delle somme dovute in mancanza di un ordine del giudice. Ricevuta l'intimazione, il terzo accantona la somma e attende l'esito del procedimento, senza tuttavia conoscerne le vicende. Secondo stime della Banca d'Italia, gli accantonamenti in essere presso amministrazioni pubbliche non più corrispondenti a crediti ancora azionabili sono pari a 1,3 miliardi di euro, mentre nel settore privato a 750 milioni di euro. Per liberare queste risorse il decreto legge introduce, con l'articolo

551-bis del Codice di procedura civile, l'istituto della perdita di efficacia del pignoramento di crediti verso terzi e la contestuale estinzione di diritto della procedura esecutiva a seguito del decorso di un decennio dalla notifica del pignoramento. Il terzo può svincolare automaticamente, e senza la necessità di un provvedimento del giudice, le somme accantonate a garanzia del pignoramento se nell'arco di dieci anni non è stata pronunciata ordinanza di assegnazione e non vi è stata dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo da parte del creditore. Infatti, per evitare questo effetto automatico, il creditore deve notificare una dichiarazione di interesse, che contenga l'attestazione che il credito non è stato ancora integralmente soddisfatto e ogni altro elemento necessario a consentire l'individuazione univoca del pignoramento a cui si riferisce. Questa dichiarazione deve essere notificata nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale. Entro dieci giorni dalla notifica, a pena di inefficacia, la dichiarazione deve essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione. Questo nuovo istituto si applica anche alle procedure esecutive pendential 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto) ma è stata introdotta una norma transitoria: il pignoramento che a quella data pende da almeno otto anni perde efficacia se il creditore non procede alla notifica della dichiarazione di interesse a mantenerlo entro il 2 marzo 2026. Per accelerare il soddisfacimento del creditore assegnatario ed evitare nel ritardo la maturazione di interessi e la proliferazione di procedure esecutive, è stato modificato l'articolo 553 del Codice di rito, imponendo l'obbligo in capo al creditore pignorante di fornire al terzo tutti gli elementi necessari per l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. In ogni caso, se l'ordinanza di assegnazione non viene notificata unitamente ai dati necessari al terzo entro 90 giorni dalla sua comunicazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi; e se non viene notificata entro i sei mesi dalla scadenza del termine decennale previsto dall'articolo 551-bis perde del tutto efficacia. Per i procedimenti pendenti, il termine di 90 giorni, ai fini del computo degli interessi, decorre dal 2 marzo 2024 (e scade quindi il prossimo 31 maggio). Se al 2 marzo 2024 sono decorsi almeno otto anni dalla data di notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, perderà efficacia se non è notificata entro il 2 marzo 2026.

Fonte: Pagina a cura di Giovanbattista Tona, *“Pignoramenti presso terzi inefficaci dopo dieci anni”*, Il Sole 24 ore del 11 marzo 2024

➤ **Anche la sottoscrizione di un polizza può essere autoriciclaggio**

Scatta l'autoriciclaggio per il reimpiego con la sottoscrizione di una polizza assicurativa delle somme oggetto di appropriazione indebita. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 9923 della seconda sezione penale depositata ieri. Respinto quindi il ricorso con il quale la difesa aveva contestato l'attribuzione di attività economica o finanziaria al contratto di assicurazione, visto che veniva garantita al conservazione del capitale alla scadenza. La Corte, nell'affrontare l'impugnazione, torna a ricordare che con l'introduzione nel nostro ordinamento penale del reato di autoriciclaggio il legislatore ha voluto congelare ogni utilità economica proveniente da delitto, impedendo che possano venire reintrodotti nel circuito produttivo e possano provocare ulteriori vantaggi e profitti. Ma «qualora il reato originario riguardi il trasferimento di beni statici come anche il denaro, la condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentemente idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio». E allora il contratto di assicurazione sottoscritto è stato qualificato correttamente come prodotto finanziario sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 lettera u) del Testo unico della finanza, visto a fonte della polizza acquistata con il denaro oggetto dell'appropriazione indebita veniva riconosciuto all'imputato un rendimento minimo garantito e un rendimento annuo costante. Non pesa poi la tracciabilità dell'operazione visto che «il trasferire somme di denaro ricavate da reato in una polizza assicurativa costituisce condotta idonea a ostacolare l'individuazione del

provento delittuoso». È stata quindi corretta la lettura della Corte d'appello che ha ritenuto che l'affidare il denaro a un gestore per l'acquisto di strumenti finanziari è un'operazione rilevante per il reato di autoriciclaggio, «posto che il compendio monetario ha assunto diversa destinazione, transitando nella disponibilità esclusiva di altro soggetto giuridico per effetto della condotta posta in essere dall'imputato». Esclusa poi l'applicazione della causa di non punibilità prevista dal comma 5 dell'articolo 648 ter.1, centrata sulla destinazione al godimento personale delle condotte contestate: la polizza infatti prevedeva che, in caso di decesso del contraente, beneficiario sarebbe diventato il coniuge.

Fonte: Giovanni Negri, *“Anche la sottoscrizione di un polizza può essere autoriciclaggio”*, Il Sole 24 ore del 9 marzo 2024

I migliori saluti.

La Segreteria

